

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (434);	
FRANCHI ed altri: Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (86);	
CASCIO: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative (1292) .	111
PRESIDENTE	111, 119, 120, 121, 122, 123 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132 134, 135, 137, 140, 141, 142, 143
BERSANI	122, 126, 133
CARUSO	134
DI PRIMIO	123, 140
GÜLLO	135
LUCIFREDI, <i>Relatore</i>	112, 120, 121, 123, 124 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143
LUZZATTO	123, 130, 131, 135
MALAGUGINI	120, 123, 124, 125, 130
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	132

	PAG.
RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>	124, 126
SPAGNOLI	141
TUCCARI	130, 131

La seduta comincia alle 9,45.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (434) e delle proposte di legge: Franchi ed altri: Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (86); Cascio: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Franchi, Almirante, Roberti, Abelli, Alfano, Niccolai Giuseppe, Santagati: « Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale ammi-

nistrativa in sede giurisdizionale »; e del deputato Cascio: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative ».

Per questi provvedimenti la Commissione in sede referente dette mandato ad un Comitato ristretto di predisporre un testo unificato. Il Comitato ristretto presentò alla Commissione il testo unificato, per il quale la Commissione chiese il trasferimento in sede legislativa e il parere della V Commissione. La richiesta di trasferimento di sede è stata accolta e il parere della V Commissione è stato favorevole. Successivamente a questo testo sono stati presentati alcuni emendamenti anche da parte del relatore, dovuti a ripensamenti, giustificati dalla delicatezza della materia. Gli emendamenti sono stati esaminati preliminarmente dallo stesso Comitato ristretto ed il relatore riferirà su di essi in sede di discussione degli articoli.

L'onorevole Lucifredi, pertanto, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ho il piacere di informare la Commissione che, attraverso le riunioni del comitato ristretto, i vari emendamenti presentati e stampati sono stati deliberati e si è giunti ad un accordo nel senso che alcuni emendamenti, anche del relatore, saranno ritirati, mentre altri saranno convertiti in ordini del giorno per evitare modifiche al testo. Ritengo, pertanto, che i punti di dissenso siano ridotti al minimo. Vi sono ancora due questioni da esaminare — e mi permetterò eventualmente di chiedere che la discussione per questi punti sia rinviata al pomeriggio o a domani mattina. Riguardano norme relative ai tribunali delle regioni a statuto speciale Sicilia e Val d'Aosta, per i quali non sono ancora in grado di riferire una opinione concordata e la formulazione dell'articolo 1 per la parte che riguarda la sede del tribunale regionale.

Per quanto riguarda il testo unificato allo esame della Commissione, il Comitato ha tenuto conto di tutti e quattro i testi e ha deciso di unificarli in un'unica proposta, da sottoporre al vostro esame: proposta che notevolmente si distacca da tutte e quattro quelle che le stanno a base e ha non poche caratteristiche sue proprie, frutto di apporti recati dai componenti del Comitato ristretto alla migliore regolamentazione della materia.

Il testo, che giunge ora al vostro esame, è stato fatto oggetto, negli scorsi mesi, di largo esame e di pubbliche discussioni in due con-

vegna di studio ad alto livello, tenutisi rispettivamente a Roma, nel febbraio, per iniziativa dell'Istituto internazionale di studi giuridici, essendo relatore io stesso, e a Lecce, nell'aprile, per iniziativa di quel Centro di studi giuridici, essendo relatore il professor Ignazio Scotti, presidente di sezione del Consiglio di Stato. A tali convegni sono intervenuti esponenti qualificatissimi delle molteplici categorie interessate — membri di Governo, giudici costituzionali, professori, magistrati, avvocati, funzionari amministrativi — ed io pure ho assistito a tutti i dibattiti, dando spiegazioni sugli intenti e gli indirizzi seguiti dal Comitato ristretto e prendendo nota delle varie osservazioni che venivano formulate. Posso dirvi con soddisfazione che in entrambi i convegni i giudizi sono stati complessivamente assai favorevoli al nostro progetto, anche se non sono mancate, naturalmente, note critiche a vari punti singoli di esso. Di alcune di esse non reputo si debba tenere conto, in quanto implicherebbero un mutamento troppo radicale del progetto; parecchie tra esse sono, invece, meritevoli della nostra attenzione, perché possono recare un utile contributo migliorativo del progetto. Ve ne darò conto nel futuro dibattito in relazione ai singoli articoli, e per talune presenterò io stesso, nel corso dei nostri lavori, gli emendamenti opportuni.

Ma la voce che in entrambi i convegni si è levata più forte, ed è suffragata da tante altre, che da tempo da ogni parte si levano sempre più frequenti, è quella che ha invocato l'emanazione quanto più sollecita possibile della legge: anche una legge fatta male, ci si è detto, purché una legge si faccia, e si ponga fine all'attuale condizione di scandalosa carenza legislativa, che da troppo tempo ormai dura.

Come è noto, l'istituzione di organi regionali di giustizia amministrativa è postulata direttamente dall'articolo 125 della Costituzione e già prima della Costituzione la Commissione Forti per la riforma dell'amministrazione, nell'immediato dopoguerra, aveva elaborato un testo legislativo ottimamente redatto. Ad esso, dopo il 1948, numerosi altri progetti seguirono, ed io pure ebbi a predisporne uno, quando, negli anni 1951-55, fui per la prima volta preposto alla riforma dell'amministrazione. Innumerevoli congressi di studio ne discussero, molteplici voti furono in tante occasioni formulati, ma per molteplici ragioni il Parlamento non intraprese mai l'esame di quei progetti, e la nostra giustizia periferica continuò ad esplicarsi attraverso gli organi consueti della nostra tradizione legislativa

(giunte provinciali amministrative e consigli di prefettura in sede giurisdizionale, consigli comunali e provinciali per le controversie elettorali). Era una situazione giustamente deplorata, ma gravi conseguenze pratiche non derivavano dal mancato adeguamento della disciplina della materia.

Le cose mutarono radicalmente, a partire dal 1965 per effetto di una serie di decisi interventi della Corte costituzionale, drasticamente orientatasi a farsi centro motore della riforma. Dapprima, fu dichiarata l'incostituzionalità dei Consigli comunali e provinciali come organi di contenzioso elettorale (sentenza n. 93/1965) e, infine, delle stesse sezioni dei tribunali amministrativi del contenzioso elettorale istituiti con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (sentenza n. 49/1968); seguirono analoghe pronunce per la composizione dei consigli di prefettura in sede giurisdizionale (sentenza n. 55/1966), per la Giunta provinciale amministrativa (sentenza n. 30/1967) per la Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta (sentenza n. 33/1968). L'intero edificio della nostra giustizia amministrativa periferica era così completamente travolto dalle dichiarate incostituzionalità delle norme che erano alla sua base.

Si è aperta così una grave, estesissima lacuna, che il Consiglio di Stato e la Corte dei conti hanno con lodevole impegno cercato di colmare in via temporanea, riconoscendo, in una certa parte, devoluta alla loro competenza controversie già spettanti alle giunte provinciali amministrative e ai Consigli di prefettura. Ma tale assunzione di competenza è stata solo parziale, ha generato molteplici incertezze e dubbi non infondati, ed è anche stata accompagnata da divergenti impostazioni della Corte di cassazione, suprema regolatrice delle competenze, che non hanno certo recato in queste materie un contributo di maggiore chiarezza. A parte l'ovvia impossibilità del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, già tanto oberati di lavoro proprio, di smaltire il ben maggiore carico di controversie appartenenti al contenzioso periferico, è evidente l'inaccettabilità di un accentramento a Roma di tutta la massa di quelle modeste controversie, che hanno sempre avuto in periferia, nella massima parte dei casi, la loro naturale sede di risoluzione.

È, quindi, dolorosa realtà che oggi vi sono settori di rapporti amministrativi che sono del tutto sprovvisti di quel giudice, che pure l'articolo 113 della Costituzione sempre assicura nei confronti di tutti gli atti amministrativi: è tipico l'esempio del contenzioso elettorale, tanto più importante, in questo momento, date

le imminenti elezioni comunali, provinciali e regionali. Ma si hanno anche altri settori non meno importanti, quale il contenzioso d'impiego dei dipendenti dai comuni e dagli enti locali, territoriali o no, che si trovano oggi sostanzialmente sprovvisti di giudici.

Non credo, dunque, di esagerare definendo drammatica e indegna di un popolo dalle luminose tradizioni giuridiche, di cui tanto spesso ci vantiamo, la situazione in cui attualmente si trova, in questo campo, il nostro diritto positivo. Noi legislatori ne siamo responsabili, e tanto più lo saremo, quanto più ritararderemo la nuova disciplina giuridica della materia.

Non è senza significato che nel volume *Realtà sociale e amministrazione della giustizia* pubblicato proprio in questi giorni a cura del Consiglio superiore della magistratura, le situazioni relative alla Giunta provinciale amministrativa e al contenzioso elettorale siano ampiamente illustrate (pagg. 52-55) e additate come tipici esempi di « vuoti legislativi non colmati ».

Sembra non sia il caso di tardare ulteriormente!

Passo ora all'esposizione delle linee fondamentali del progetto, che è sottoposto al vostro esame.

Il primo oggetto di esame da parte del Comitato ristretto è stato il problema delle competenze da attribuire agli istituendi tribunali amministrativi regionali. Le soluzioni possibili erano e sono molte, da quella più semplicistica di attribuire alla loro cognizione le materie già spettanti alla giurisdizione degli organi dichiarati incostituzionali, di cui ho fatto cenno poc'anzi, alle molte altre, variamente elaborate, che tendono talune a restringere la sfera di competenza, altre, invece, ad estenderla a materie del tutto diverse: cito tra queste ultime come particolarmente rilevante la ricordata proposta Luzzatto ed altri n. 639, che affida ai tribunali amministrativi regionali anche la giurisdizione in materia pensionistica e in materia tributaria.

Il progetto del Comitato ristretto, i cui membri hanno deciso anche su questo punto a voti unanimi:

- a) accoglie una delle proposte restrittive;
- b) rinuncia alla generosa aspirazione a concentrare in un unico organo tutte le forme di giustizia amministrativa *latu sensu*;
- c) non si limita, peraltro, ad un semplice trasferimento delle precedenti competenze giurisdizionali degli organi dichiarati costituzionali, e attua, invece, un coraggioso notevole ampliamento della sfera di competenza dei

tribunali amministrativi regionali, introducendo nel nostro sistema attuale di giustizia amministrativa, innovazioni profonde, radicali.

Più precisamente, per quanto riguarda il punto *a*), si è rinunciato ad attribuire ai tribunali amministrativi regionali la giurisdizione contabile periferica, già spettante ai consigli di prefettura. Era questa una innovazione che avevo introdotto, nel 1954, nel mio progetto di allora, ed era accolta, oggi, nella proposta Luzzatto. Ma a questa innovazione si è sempre pesantemente opposta, con molteplici argomenti, la Corte dei conti, desiderosa di vedere utilizzate a questi fini giurisdizionali le sue delegazioni regionali di controllo, e la sua tesi ha trovato conforto, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dei consigli di prefettura, anche in una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, che ha ritenuto di poter dedurre dall'articolo 103 della Costituzione una competenza generale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Tale tesi è stata recepita anche dal Governo, che ha presentato il 2 luglio 1969 al Senato della Repubblica un disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, cui vengono devolute anche le funzioni giurisdizionali in questione. Il nostro Comitato ristretto ha ritenuto opportuno adeguarsi a tale indirizzo, e di conseguenza ha escluso dalla competenza dei tribunali amministrativi regionali tutto quanto relativo alle controversie già spettanti ai consigli di prefettura.

Per quanto riguarda il punto *b*), si è rinunciato alle innovazioni radicali della proposta Luzzatto (articolo 13) relative alla estensione della giurisdizione generale dei tribunali amministrativi regionali alle questioni di lesione di diritti soggettivi e alla devoluzione agli stessi della giurisdizione tributaria e in materia pensionistica. A parte la considerazione che, probabilmente, quanto meno il primo punto avrebbe richiesto una legge costituzionale per rivedere l'attuale articolo 113 della Costituzione, è prevalso nel Comitato ristretto il proposito di evitare di accumulare un così ingente e multiforme carico di lavoro su un organismo nuovo, certamente di non facile avvio per le difficoltà che trova alle sue origini ogni organo, che si crei dal nulla. L'enorme numero delle controversie tributarie nei più disparati settori e l'ingentissimo arretrato del contenzioso pensionistico, specie in materia di pensioni di guerra, sono problemi importantissimi, che esigono, possibilmente presto, un'autonoma adeguata soluzione. Portare

quelle controversie, ora, agli istituendi tribunali amministrativi regionali, significherebbe probabilmente farli nascere paralizzati in partenza per un sovrapporsi di pesanti funzioni, cui non sarebbero in grado di adempiere. Può darsi che in futuro, dopo qualche anno di sperimentazione e di vita concreta dei nuovi organi giurisdizionali, le proposte di oggi possano essere riprese in esame per una differente loro valutazione, che l'esperienza consenta.

Più lungo discorso richiede quanto relativo al punto *c*), cioè il contenuto positivo che si è ritenuto dover fare alla competenza dei tribunali amministrativi regionali (articoli 2-7 del progetto).

Innanzitutto, si sono ad essi devolute, come era fuori discussione, le controversie già di competenza delle giunte provinciali amministrative e quelle elettorali, nei limiti stessi, queste ultime, che erano propri delle speciali sezioni dei tribunali regionali, previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e, quindi, con inclusione anche di quelle relative alle elezioni regionali previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

In secondo luogo, attraverso un'estensione della nota categoria della giurisdizione esclusiva, si è sottratta all'autorità giudiziaria ordinaria una larga serie di controversie già di sua competenza, in materia di concessioni di beni e di servizi pubblici, quando si tratti di violazioni di diritti soggettivi. È stato da tempo rilevato che anche in questa materia, così come in quella del pubblico impiego per cui fu istituita fin dal 1923 la giurisdizione esclusiva, la commistione tra diritti soggettivi e interessi legittimi è spesso così stretta, da rendere ben difficile la discriminazione ai fini della competenza: per questo fin dal 1945 la già ricordata Commissione Forti aveva proposto che anche in questa materia delle concessioni si realizzasse la concentrazione delle controversie nel magistrato amministrativo, indipendentemente dalla distinzione tra violazioni di diritti e violazioni di interessi legittimi. È questa la riforma che col progetto si attua, seguendo in ciò l'indirizzo del progetto governativo. È mio dovere di relatore farvi presente che a questa innovazione non mancano oppositori, specie tra i magistrati ordinari e, forse, in taluni settori del Ministero di grazia e giustizia. Ad onta di tali dubbi, il Comitato ritiene opportuno l'accoglimento di tale proposta, e reputa che forse, o ora o in futuro, un'ulteriore estensione della giurisdizione esclusiva ad altre materie potrebbe dare risultati fecondi; accenno appena, a titolo di

ipotesi e di esempio, alla possibilità, ventilata da qualche collega, di estendere la giurisdizione esclusiva anche alle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici, che a titolo personale ritengo meritevole di seria considerazione.

Ma una terza e più rilevante innovazione vi propone il Comitato ristretto, proponendo l'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza a giudicare dei ricorsi anche contro gli atti dell'amministrazione diretta dello Stato e degli enti pubblici tutti, anche nazionali, ricorsi che oggi sono di competenza del Consiglio di Stato in primo ed unico grado. Il Comitato ristretto, aderendo ad istanze da gran tempo formulate dagli studiosi e dalla classe forense, ritiene si debba realizzare *in toto* anche nella giustizia amministrativa il principio del doppio grado di giurisdizione, già accolto integralmente nei nostri sistemi di giustizia civile e penale. Le ragioni sono intuibili e non esigono lunghe spiegazioni: non si tocca certo il prestigio altissimo di cui ben meritatamente gode il nostro Consiglio di Stato, che in ogni tempo seppe svolgere le sue funzioni in modo mirabile, con perfetta conoscenza del nostro diritto positivo e con sagace capacità di adattarlo, ove occorresse, alle esigenze particolari del giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e gli interessi privati che è chiamato a tutelare, anche nel settore delicatissimo dell'esercizio da parte della pubblica amministrazione dei suoi poteri discrezionali, se si afferma che anche esso, talvolta, può essere indotto ad errare, e quindi, il doppio grado di giurisdizione consente migliori garanzie di integrale giustizia, sottoponendo le controversie relative in primo grado ai tribunali amministrativi regionali e riservando ai soli casi di appello la competenza del Consiglio di Stato.

L'introduzione dei criteri così illustrati ha portato il Comitato ristretto a dover risolvere molteplici delicati problemi, specie con riferimento ai provvedimenti amministrativi di organi statali. A parte le questioni minori, due sono stati i problemi più difficili: da un lato l'individuazione territoriale dei tribunali amministrativi regionali cui attribuire la competenza di primo grado per queste controversie; d'altro, il problema procedurale dell'impugnativa dei provvedimenti non definitivi, cioè soggetti a possibile ricorso gerarchico.

Per il primo problema, il Comitato ristretto non ha voluto accogliere la soluzione, che veniva ovviamente caldeggiata da determinati ambienti romani, di attribuire sempre al

Tribunale amministrativo regionale del Lazio i provvedimenti presidenziali o ministeriali e contro quelli degli organi centrali degli enti nazionali: ha provveduto, quindi, per quanto possibile (articolo 3), a decentrare verso i tribunali amministrativi regionali periferici la competenza territoriale a conoscere dei ricorsi contro tali provvedimenti, ponendo ad esempio come determinante a tal fine, in materia di concessioni, il *forum rei sitae*. Ciononostante, vi sono casi molteplici, in cui la competenza va necessariamente attribuita al Tribunale amministrativo regionale di Roma: si pensi, ad esempio, ai ricorsi contro le operazioni di concorso e le graduatorie di concorsi nazionali ad impiego, non essendo neppure pensabile che tali ricorsi possano essere distribuiti tra più tribunali amministrativi regionali periferici, col conseguente pericolo di decisioni contrastanti. E, ovvio, quindi, che sul Tribunale amministrativo regionale del Lazio graverà un maggiore lavoro, in vista del quale il Comitato vi propone che esso sia costituito su tre sezioni.

Per il secondo problema, il Comitato, accogliendo proposte da gran tempo avanzate da studiosi e da pratici, ed accolte da più progetti, ha ritenuto di rendere semplicemente facoltativo (articolo 20) il ricorso gerarchico contro i provvedimenti non definitivi, consentendo, quindi, a chi non intenda sottostare alle lunghe attese spesso necessarie per la decisione sui ricorsi gerarchici di presentare subito ricorsi giurisdizionali ai tribunali amministrativi regionali: in tale ipotesi, perché la pubblica amministrazione non sia privata del suo naturale diritto di porre riparo da sé ai propri errori, il progetto prevede (articolo 21) che i ricorsi ai tribunali amministrativi regionali non possano essere messi in discussione se non novanta giorni dopo la loro notifica. Se entro tale termine l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato, il Tribunale amministrativo regionale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Chi, invece, preferisce seguire la via del ricorso gerarchico può sempre farlo, nel qual caso la eventuale impugnativa in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale sarà proposta contro l'atto amministrativo che decide sul ricorso gerarchico.

Ritiene il relatore che questa innovazione sia di grande importanza e di particolare utilità, anche perché col ricorso giurisdizionale si può proporre così anche contro i provvedimenti definitivi l'istanza di sospensione, spesso tanto rilevante ai fini di giustizia amministrativa, che l'odierno sistema non consente

se non quando si abbia il provvedimento definitivo (sia però anche sotto forma di silenzio-rifiuto), e, quindi, con un grave ritardo, spesso irresponsabile. Tale inconveniente, tante volte giustamente deprecato, viene del tutto eliminato con la riforma proposta: è ovvio che l'istanza incidentale di sospensiva può essere subito esaminata dal Tribunale amministrativo regionale, ed accolta ove ve ne siano i presupposti, senza il rispetto della rilazione dei tre mesi sopra ricordata, che riguarda esclusivamente la decisione sul merito del ricorso.

Secondo oggetto di esame è stato il problema del numero e delle sedi dei tribunali amministrativi regionali, al quale riguardo è vincolante la norma dell'articolo 125 capoverso della Costituzione: « Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado... Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione ».

Quindi, un Tribunale amministrativo regionale deve essere istituito in ogni capoluogo di regione (articolo 1). Saranno, pertanto, venti ed avranno sede nei capoluoghi di regione.

Per il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Comitato ristretto prevede una costituzione su tre sezioni, in considerazione del maggiore lavoro che graverà su di esso, per le ragioni più sopra indicate.

Quanto alle sezioni staccate, da istituirsi in sede diversa dai capoluoghi delle Regioni, il Comitato ristretto si è fatto carico di svolgere indagini e raccogliere dati sul lavoro svolto nelle varie province, negli ultimi anni di loro funzionamento, dalle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale e dai Consigli di prefettura, al fine di tenere conto anche di tale elemento (oltreché, naturalmente della popolazione e dell'estensione territoriale delle varie regioni) per l'individuazione delle regioni in cui sia opportuna l'istituzione di una sezione staccata. A giudizio del Comitato ristretto, le regioni per cui ciò potrebbe utilmente disporsi non dovrebbero essere più di otto, e gli organici previsti sono stati predisposti proprio in funzione di 20 tribunali e 10 sezioni, tenendo conto delle 2 in più a Roma. Il Comitato ristretto non ha ritenuto opportuna la relativa tabella delle sedi, al fine di evitare che anzi tempo sorgessero polemiche in merito a questo aspetto del problema, che è senza dubbio secondario rispetto ai ben più gravi problemi di struttura e di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, su

cui deve concentrarsi l'attenzione della Commissione.

Terzo oggetto di esame è stato il problema della composizione dei tribunali amministrativi regionali, il cui primo aspetto, di particolare rilievo politico, era quello di stabilire se il nuovo organo giurisdizionale dovesse venire composto esclusivamente da magistrati professionali, oppure di esso dovessero entrare a far parte anche « esperti » non professionali, o « giudici laici », comunque denominato, come già era per le giunte provinciali amministrative e come prevedeva anche il progetto governativo, battezzandoli come « assessori » e stabilendone la nomina per un quinquennio, da effettuarsi, tra persone con determinati requisiti, con decreti del Presidente della Repubblica, per una parte previa conforme designazione dei Consigli regionali.

Il vostro Comitato ristretto si è trovato unanime nel proporvi dei tribunali amministrativi regionali composti unicamente di giudici professionali, ritenendo che questi, proprio perché tali, diano quelle maggiori garanzie di obiettività e di imparzialità, che è auspicabile ineriscano ai tribunali amministrativi regionali come elementi naturali, mettendo i loro componenti al di sopra di ogni possibile sospetto. In tale sua valutazione, il Comitato ristretto ha trovato appoggio anche nelle note considerazioni svolte in più circostanze nelle sentenze della Corte costituzionale, ed in particolare in quella n. 49/1968 relativa alla composizione delle sezioni di tribunale regionale per il contenzioso elettorale che erano composte in parte, come è noto, da giudici non professionali.

In questo spirito, il progetto che si porta al vostro esame prevede l'istituzione di un nuovo ruolo di magistrati amministrativi regionali, per cui la tabella B prevede un organico complessivo di 220 posti, distribuiti tra referendari, primi referendari e consiglieri amministrativi regionali. Un'ampia serie di norme del progetto disciplina i requisiti per l'accesso ai ruoli, che avviene solo per concorsi a posti di referendario, riservati prevalentemente a persone già alle dipendenze dello Stato come magistrati, funzionari, ecc., o alle dipendenze di enti pubblici o ad avvocati e procuratori, ecc.: merita rilievo l'ammissione ai concorsi anche di laureati in giurisprudenza, che abbiano coperto per dieci anni cariche amministrative elettive nei consigli regionali, provinciali e comunali. I referendari passano poi primi referendari (bisognerà forse studiarne in modo più approfondito le modalità) e consiglieri amministrativi regionali,

questi ultimi in posizione equiparata ai Consiglieri di Stato, e con possibilità di passaggio al Consiglio di Stato medesimo, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica: ad agevolare questo passaggio, è prevista un'opportuna riserva di posti nei ruoli del Consiglio di Stato.

Giova, a questo riguardo, segnalare alla Commissione due punti controversi di notevole rilievo.

Il primo riguarda le nomine a Consigliere amministrativo regionale, per cui il progetto presentava all'articolo 16 due soluzioni contemplate in via alternativa. Il testo *A* dell'articolo prevedeva che un Consigliere amministrativo regionale diventi solo chi proviene dalla trafila del ruolo, sicché nominabili sono soltanto i primi referendari. Il testo *B* prevedeva, invece, che, nel limite massimo di un terzo dei posti, sia possibile nomina dei Consiglieri a seguito di scelta da operarsi dal Governo tra appartenenti a diverse categorie di professori, magistrati e funzionari; è il sistema oggi previsto per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti, corretto peraltro e profondamente circoscritto quanto a possibilità di applicazione con la limitazione del numero dei posti conferibili, con l'indicazione di precisi requisiti indispensabili alla nomina e la fissazione di un basso limite di età, oltre il quale non si possa procedere a nomine di questo tipo. È ovvio che qui il contrasto tra le due tesi ha un contenuto ben più politico che tecnico.

In seguito alla riunione di ieri sera del Comitato ristretto, tra i componenti si è ritenuto unanimemente di presentare la prima soluzione e per quanto riguarda le norme transitorie il sistema misto, di cui al testo.

Il secondo punto controverso è il passaggio dei Consiglieri amministrativi regionali al Consiglio di Stato, che all'articolo 17 si prevede avvenga conservando al magistrato trasferito la sua anzianità e collocandolo nel ruolo dei Consiglieri di Stato nel posto che gli spetta secondo l'anzianità nella qualifica di Consigliere amministrativo regionale. Questo ultimo aspetto della nomina è vivacemente criticato da non pochi appartenenti al Consiglio di Stato, che ritengono indebito lo scavalcamento che così potrebbe verificarsi nel ruolo nei confronti di chi fosse stato nominato in precedenza Consigliere di Stato. Non nego un certo valido contenuto di questa critica; rilevo, però, in primo luogo che la disciplina proposta non può incidere in modo alcuno sulle legittime aspettative di quanti sono attualmente nei ruoli del Consiglio di Stato,

per i quali nessuno scavalcamento è possibile; osservo, in secondo luogo, che ove mancasse la norma che vi si propone i Consiglieri amministrativi regionali sarebbero notevolmente indotti a lasciare al più presto i tribunali amministrativi regionali per passare al Consiglio di Stato, e questo non sembra auspicabile ai fini dell'efficienza dei tribunali amministrativi regionali, che sembra dover costituire oggetto primario dell'attenzione del legislatore.

Ritengo di dover aggiungere, a questo riguardo, a titolo del tutto personale, che gli sviluppi naturali della riforma, che ora si propone, mi sembra debbano condurre, tra alcuni anni, a fare dei tribunali amministrativi regionali l'unica fonte di reclutamento dei futuri Consiglieri di Stato, nessun'altra preparazione potendo ritenersi preferibile all'esercizio per qualche lustro di funzioni giurisdizionali nei tribunali di primo grado. Ciò implicherà, a mio avviso, la soppressione, tra qualche anno, degli attuali concorsi a posti di referendario del Consiglio di Stato, e quindi al venire meno delle preoccupazioni, oggi sollevate in relazione al terzo comma dell'articolo 17.

Connesse al problema della composizione dei tribunali amministrativi regionali sono le questioni del numero dei componenti del collegio e della presidenza dei tribunali amministrativi regionali medesimi.

Il progetto che vi si sottopone prevede che il Tribunale amministrativo regionale giudichi con l'intervento del presidente e di quattro magistrati (articolo 10). La fissazione dei cinque membri è stata fatta tenendo presente l'attuale composizione del Collegio nelle Corti d'appello. Non escludo, però, che questo punto possa essere oggetto di rieditazione, anche in funzione della ventilata riduzione a tre del numero dei componenti del collegio nelle Corti d'appello di cui si ha notizia: argomenti diversi possono portare all'accoglimento sia dell'una sia dell'altra soluzione.

Quanto alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, il Comitato ristretto ha preso come punto di partenza il progetto governativo, che prevede la destinazione a presidenti dei tribunali amministrativi regionali di presidenti di sezione del Consiglio di Stato o di Consiglieri di Stato anziani, col dichiarato commendevole proposito di « attuare l'indispensabile saldatura funzionale e l'unità organizzativa » tra Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo regionale. Esso non ha ritenuto, peraltro, di condividere la proposta governativa per l'assegnazione di un unico presidente a due tribunali amministrativi re-

gionali aventi circoscrizioni contigue, e reputa essenziale che ogni Tribunale amministrativo regionale abbia un suo presidente. Dovendosi, così, prevedere che taluni tribunali amministrativi regionali siano presieduti da un presidente di sezione del Consiglio di Stato ed altri da Consiglieri anziani, il Comitato ristretto vi propone (articoli 9-11) che i tribunali amministrativi regionali composti di più sezioni (8) abbiano a presiederli un presidente di sezione, che parimenti un presidente di sezione regga le due sezioni aggiunte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sempre in considerazione del loro maggiore carico di lavoro e che gli altri tribunali amministrativi regionali siano, invece, presieduti da Consiglieri di Stato con almeno sei anni di anzianità.

Si completa il quadro della composizione dei tribunali amministrativi regionali con un cenno ai loro necessari servizi di segreteria (articolo 18). Il Comitato ristretto ha in questo punto accettato il testo governativo, ritenendolo opportuno almeno nella prima fase di costituzione e assessorio dei tribunali amministrativi regionali, in relazione anche alla necessità di non creare maggiori problemi di copertura della spesa e, più ancora, per tenere conto che, almeno in un primo tempo, sarà opportuna l'utilizzazione *in loco* di personale di prefettura che l'ordinamento regionale rende esuberante e di dipendenti da enti locali. E, peraltro, opinione del Comitato ristretto che, in prosieguo di tempo, sarà opportuno dare luogo alla costituzione di un apposito ruolo di segreteria dei tribunali amministrativi regionali. Un certo periodo di sperimentazione concreta dei nuovi tribunali potrà favorire, a questo proposito, preziosi elementi di valutazione.

Un cenno a parte richiedono le indispensabili disposizioni transitorie, che si sono dovute prevedere per la prima costituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Premetto al riguardo che si è previsto che il primo insediamento dei tribunali amministrativi regionali debba aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 37). Si è prevista anche (articolo 32) la dilazione di un anno dopo tale data del trasferimento delle nuove competenze, di cui più sopra ho parlato: l'avvio dei tribunali amministrativi regionali avrà, quindi, luogo con un minor carico di lavoro, sì da consentirne la necessaria gradualità.

Nonostante tale cautela, occorre ottenere di avere al più presto un congruo numero di magistrati che consentano il primo impianto dei tribunali amministrativi regionali ai vari li-

velli. Si è ritenuta necessaria, a tal fine, acquisire con procedura d'urgenza la disponibilità di metà dei componenti del ruolo previsto, lasciando l'altra metà da coprirsi con le modalità delle norme ordinarie. Per tale primo 50 per cento dei posti, il Comitato ristretto si propone l'adozione di due distinti criteri di reclutamento: per metà (articolo 38) una libera scelta da operarsi, nell'ambito di ben determinate categorie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, per l'altra metà (articolo 39), tre distinti concorsi per titoli, in relazione alle diverse qualifiche, da bandirsi entro un mese e da espletarsi entro tre mesi, ammettendo a ciascuno persone particolarmente qualificate, coi requisiti indicati negli articoli 40-42.

Se tale ingranaggio sarà messo in azione a dovere, i tribunali amministrativi regionali saranno in grado di funzionare già alla data di insediamento. Per superare eventuali difficoltà, comunque, si consente all'articolo 37, capoverso, che per i primi sei mesi uno stesso magistrato possa essere assegnato a due tribunali finitimi.

Ometto ogni richiamo particolare ai requisiti specifici, di cui ho fatto parola. Non è escluso che qualche ritocco possa essere qui utilmente apportato. Segnalo come tema di possibile discussione il controverso problema dei limiti massimi di età fissati dagli articoli ricordati. Il Comitato ha voluto introdurli, ed io vi chiedo di conservarli, sia pure con eventuali rettifiche, in base alla precisa convinzione che l'esercizio di funzioni giurisdizionali non possa utilmente intraprendersi oltre una certa età, e ancor più per il desiderio di evitare che nei tribunali amministrativi regionali abbiano ad entrare funzionari, pure valenti, che vedano in quella destinazione soltanto lo strumento per restare in servizio per cinque anni in più rispetto ai limiti di età della propria carriera d'origine. Anche per un buon avvio della difficile opera dei tribunali amministrativi regionali è necessario che chi andrà a costituirli abbia una seria propensione per l'esercizio di funzioni giudiziarie e non vi si senta attratto solo da pur legittime considerazioni d'ordine personale o familiare.

Il Comitato ristretto, che per la formulazione di queste disposizioni transitorie ha dovuto tenere conto di molteplici esigenze e di innumerevoli istanze, reputa che il testo che è pervenuto a formulare possa costituire un equilibrato punto di incontro tra i contra-

stanti punti di vista e rappresentare strumento idoneo ai fini dell'ordinata entrata in azione del sistema dei tribunali amministrativi regionali.

Rimane la materia delle regole di procedura, su cui in questa sede non intendo dilungarmi, anche perché per la massima parte si segue l'attuale sistema della procedura del Consiglio di Stato. Sebbene sia stato da tempo redatto un ottimo progetto di riforma della disciplina del processo amministrativo, opera egregia di una Commissione presieduta dal presidente di sezione Roherssen, che in veste di ministro per la riforma avevo nominata nel 1963, non mi sembra il caso di introdurre in questa sede le innovazioni, che troppo appesantirebbero e forse ritarderebbero la più urgente legge, che oggi discutiamo. Quando essa sarà divenuta legge dello Stato, mi permetterò presentare alla Camera, come iniziativa parlamentare, il progetto sul processo, che ho testé ricordato, e un augurio che la Commissione voglia farlo oggetto di benevolo, sollecito esame.

Rinuncio, quindi, ad illustrare qui specificamente le norme degli articoli 19-31 del progetto, e mi limito a far presente che in relazione a talune di esse presenterò io stesso qualche emendamento, suggeritomi nei due Convegni di studio, che più sopra ho rammentato.

Segnalo, fin d'ora, l'opportunità di richiedere come obbligatorio, e non soltanto facoltativo, di fronte ai tribunali amministrativi regionali, il patrocinio da parte di avvocato, sia pure non cassazionista (articolo 19, ultimo comma). È questa un'esigenza che scaturisce dal particolare tecnicismo di questo tipo di processo.

Segnalo pure l'opportunità di modificare l'articolo 27, che consente di dedurre in qualunque stato della causa l'incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale, e di farne conseguentemente anche motivo di appello. Giustamente è stato rilevato che questo potrebbe essere strumento di impugnative frequenti, dirette solo, sostanzialmente, a ritardare il corso della giustizia, rendendo senza valide ragioni il processo assai più lungo del necessario.

Anche sotto il profilo della procedura sono naturalmente previste dal progetto opportune norme transitorie (articoli 32-36) per disciplinare, sia nelle regioni a statuto speciale sia in quelle a statuto ordinario, il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Nel chiudere questa mia relazione debbo caldamente ringraziare i colleghi del Comi-

tato ristretto della collaborazione obbiettiva e feconda che tutti hanno dato. Un grazie sincero va anche al Ministro dell'interno onorevole Restivo, che ha personalmente seguito i nostri lavori, dando spesso contributi determinanti alla soluzione delle varie questioni.

Consentitemi, onorevoli colleghi, di esprimere il voto che quello al vostro esame sia l'ultimo della già troppo lunga serie di progetti, che in questa materia sono stati elaborati, e che le sue norme, opportunamente corrette ove d'uopo, possano diventare norme di legge. Sarà un rilevante contributo che daremo al riordinamento e all'efficienza del nostro ordinamento giuridico e di cui saranno grati i tanti cittadini, che oggi non hanno il tribunale, al quale rivolgersi per ottenere giustizia.

PIESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il relatore ha proposto di accantonare l'articolo 1. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione degli articoli inizierà dall'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Competenza dei tribunali amministrativi regionali su atti dell'amministrazione locale).

Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

All'articolo 2 vi è soltanto un emendamento proposto dal relatore d'accordo con il Comitato ristretto:

Alla lettera b), dopo le parole « contro atti e provvedimenti », aggiungere: « ancorché non definitivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

(Competenza su atti dell'amministrazione centrale).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo, salvoché, nel secondo caso, si tratti di atto plurimo concernente più impiegati addetti ad uffici aventi sede nelle circoscrizioni di tribunali amministrativi regionali diversi.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale di Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Sono stati presentati due emendamenti. Il primo dal relatore:

Al secondo comma sopprimere la parola: « plurimo ».

Il secondo dai deputati Tuccari ed altri:

Al secondo comma, alle parole « e per quelli relativi a pubblici dipendenti » aggiun-

gere le parole: « e a dipendenti da enti pubblici economici ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi Tuccari e Spagnoli, si è rimasti d'accordo in Comitato ristretto che in questo momento non è possibile attribuire la materia relativa agli enti pubblici economici alla competenza dei tribunali amministrativi. Si tratta di questione estremamente complessa e, probabilmente, è opportuno che alla definizione di competenza si addivenga anche dopo contatti con le organizzazioni sindacali. Per questi motivi, si è concordato in Comitato ristretto che i presentatori ritirerebbero l'emendamento presentando, invece, un ordine del giorno, con la firma di tutti i componenti del Comitato stesso, con cui si inviterebbe il Governo a studiare e approfondire questa materia, per presentare al Parlamento concrete e chiare proposte.

PRESIDENTE. Allora, questo emendamento è ritirato per essere trasformato in ordine del giorno?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente. Chiederei, però, che fosse chiarito che l'orientamento emerso nel Comitato ristretto è stato anche di introdurre nelle norme transitorie un chiarimento per evitare dubbi ai quali, altrimenti, la legge potrebbe dar luogo.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ho qui predisposto, secondo le intese di ieri, un articolo aggiuntivo, che, per rassicurare l'onorevole Malagugini, leggo fin d'ora, con riserva di studiare poi la formula definitiva: « Fino alla nuova disciplina della materia, nulla è innovato nelle disposizioni in vigore relative alla competenza della autorità giudiziaria ordinaria relativa alle controversie dei dipendenti degli enti pubblici economici ».

PRESIDENTE. All'articolo 3 vi è dunque, dopo che l'onorevole Tuccari ha ritirato il proprio, l'emendamento del relatore:

Sopprimere la parola « plurimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Limiti alle competenze in relazione all'oggetto).

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto questioni di persone fisiche o giuridiche che non siano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla parola: « questioni », sostituire: « interessi ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Per accordo tra i membri del Comitato ristretto, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Competenza in materia di concessione di beni o servizi pubblici).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Competenza in materia di contenzioso elettorale).

Il tribunale amministrativo regionale è, altresì, competente a decidere sui ricorsi con-

cernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

È stato presentato dagli onorevoli Cosiga e Bressani il seguente emendamento sostitutivo:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Il tribunale amministrativo regionale è altresì competente a decidere, in sede di giurisdizione esclusiva, sui ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e sui ricorsi in materia di operazioni elettorali per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie i ricorsi, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze devono essere immediatamente comunicate al sindaco o al presidente della giunta provinciale o al presidente del consiglio regionale, a seconda che si tratti di ricorsi relativi a consiglieri comunali o provinciali o regionali: essi ne curano subito la notificazione, senza spese, agli interessati.

Eguale comunicazione deve essere data al prefetto o al commissario del Governo.

L'esecuzione delle deliberazioni con cui i consigli comunali provinciali o regionali abbiano annullato una elezione o abbiano pronunciato la decadenza di un consigliere resta sospesa in pendenza di ricorso al tribunale amministrativo regionale e comunque fino alla scadenza del termine previsto per ricorrere, salvo espressa rinuncia ».

BRESSANI. Nel Comitato ristretto è maturato l'orientamento di non insistere per la votazione di questo emendamento, ritenendosi opportuno esaminare in altra sede tutta la materia delle controversie elettorali sia per quanto riguarda le operazioni elettorali, sia per quanto riguarda la ineleggibilità. Pertanto, ritiro l'emendamento.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

È stato presentato dall'onorevole Cossiga il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

ART. 6-bis.

Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« La sospensione è pronunciata dal tribunale amministrativo regionale.

Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il Presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

BRESSANI. Anche a nome del collega Cossiga, ritiro questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(Competenza di merito ed esclusiva).

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione anche di merito o giurisdizione esclusiva nei casi indicati dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e dagli articoli 27 e 29 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Esso esercita altresì giurisdizione esclusiva nelle materie indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui,

salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

(Competenza su questioni pregiudiziali o incidentali).

Nelle materie in cui il tribunale regionale amministrativo non ha competenza esclusiva, esso può decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali o incidentali, tuttavia, l'efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa.

Restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

TITOLO II
COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI
AMMINISTRATIVI REGIONALI

ART. 9.

(Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, sono assegnati a ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, e non meno di cinque magistrati amministrativi regionali, appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

Ai tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni deve essere sempre assegnato un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Parimenti, un presidente di sezione è assegnato alle sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato dai deputati Spagnoli ed altri il seguente articolo 9-bis:

ART. 9-bis.

« Per i magistrati amministrativi regionali è istituito un Consiglio superiore della giustizia amministrativa, composto da 9 membri eletti da tutti i magistrati amministrativi regionali tra i magistrati stessi. Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente.

Per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura amministrativa si osservano, per quanto applicabili, le norme in vigore per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria ».

MALAGUGINI. Nella riunione di ieri sera del Comitato ristretto ho recepito alcune osservazioni dei colleghi, nel senso che il Consiglio superiore della magistratura amministrativa non poteva limitare la propria competenza ai soli giudici dei tribunali regionali amministrativi, ma avrebbe dovuto semmai estenderla a tutti gli appartenenti alla magistratura amministrativa, ivi compreso, ovviamente, anche il Consiglio di Stato.

Questo emendamento pertanto risulta incongruo rispetto ad un problema di carattere generale. La verità è, però, che rimane il problema per tutto quanto attiene alle nomine e all'affidamento degli incarichi dei magistrati dei tribunali regionali amministrativi, problema che — a nostro giudizio — è strettamente connesso con la necessità di una nuova disciplina delle norme riguardanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Non riteniamo, quindi, di dovere insistere su questo articolo aggiuntivo 9-bis, mentre ci riserviamo di intervenire ulteriormente e di proporre una diversa composizione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, integrato con la presenza dei presidenti dei tribunali regionali amministrativi, ai fini appunto delle nomine e dell'affidamento delle

funzioni ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

LUZZATTO. Nella riunione di ieri del Comitato ristretto si è ritenuto da tutti i componenti del Comitato medesimo, che su questa materia si possa formulare un ordine del giorno, che mi riservo, pertanto, di proporre alla fine della discussione.

LUCIFREDI, *Relatore*. Esiste la disposizione transitoria. Se si ritiene che la disposizione transitoria assorba anche l'ordine del giorno, se ne può fare a meno.

LUZZATTO. Su questo punto, però, penso che sia opportuno un ordine del giorno, che mi riservo di formulare, d'accordo con gli altri componenti del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(Collegio giudicante dei tribunali amministrativi regionali).

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di quattro magistrati amministrativi regionali.

In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.

LUCIFREDI, *Relatore*. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Vorrei, però, parlare di una situazione che è venuta alla luce molte volte in sede di Comitato ristretto e sulla quale non si è mai deciso, mentre in questo momento sarebbe opportuno giungere ad una sua definizione.

Nel testo del Comitato ristretto si parla all'articolo 10 di « quattro magistrati amministrativi regionali ». Si è posto il problema (non risolto, ripeto) se il numero di questi magistrati non debba essere ridotto a due, in modo che il tribunale sieda nella composizione di tre membri, anziché di cinque. Ritengo, pertanto, se la Commissione è d'accordo, che sia opportuno risolvere una volta per tutte questo problema ed in questo senso non avrei difficoltà a presentare io stesso un emendamento.

DI PRIMIO. Sono favorevole alla proposta di ridurre da cinque a tre i membri del tribunale amministrativo regionale, anche in

considerazione della prospettiva di riforma dell'ordinamento giudiziario.

MALAGUGINI. Anche noi siamo favorevoli a questa proposta.

LUCIFREDI, *Relatore*. Propongo di sostituire, pertanto, al primo comma, alla parola: « quattro », la parola: « due ».

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore:

Sostituire al primo comma la parola: « quattro », con la parola: « due ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

(Destinazione alla presidenza del tribunale amministrativo regionale).

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno quattro anni di anzianità e col loro consenso. Possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato, a domanda, non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

(Ruoli organici).

Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1618, sono aumentati di dieci unità;

b) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Sono altresì aumentati di dieci unità i posti di referendario di cui alla tabella B allegata alla suddetta legge 21 dicembre 1950, n. 1618.

I consiglieri del Consiglio di Stato destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali sono collocati fuori ruolo.

Sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

« b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di tredici unità; ».

Sopprimere gli ultimi due commi.

LUCIFREDI, *Relatore*. Il primo emendamento è una conseguenza diretta della ristrutturazione dei posti di presidente e consigliere nei rispettivi tribunali regionali. Avevamo ommesso di indicarlo e con questo emendamento, sul quale il Comitato ristretto è d'accordo, si provvede ad avviare a questo inconveniente.

Anche sulla soppressione degli ultimi due commi il Comitato ristretto è d'accordo. In realtà, non si comprende perché, creando i tribunali amministrativi regionali, diminuendo, quindi, le funzioni del Consiglio di Stato ed aumentando i ruoli del Consiglio di Stato di quei posti di presidente e di consigliere che vengono sottratti per le funzioni dei tribunali amministrativi regionali, si debbano creare nuovi posti, non desiderati e non desiderabili, di referendari del Consiglio di Stato.

Nel parlare di posti « non desiderabili », esprimo un concetto personale, perché vedrei molto volentieri che si arrivasse gradualmente al reclutamento dei consiglieri di Stato esclusivamente attraverso il passaggio di coloro

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

che abbiano fatto la carriera periferica nei tribunali amministrativi regionali.

MALAGUGINI. La lettera *b*) del testo del Comitato rimane?

PRESIDENTE. Sì, ma diventa lettera *c*). Avremo quindi la lettera *a*), la lettera *b*) scaturita dall'emendamento, se approvato, e la ex lettera *b*) che diventa *c*).

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore:

Dopo la lettera a) aggiungere:

« *b*) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di tredici unità ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi, soppressivo degli ultimi due commi dell'articolo 12.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12, modificato a seguito degli emendamenti testé approvati:

ART. 12.

(*Ruoli organici*).

Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;

b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di tredici unità;

c) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo del comitato ristretto:

ART. 13.

(*Stato giuridico ed economico dei magistrati amministrativi regionali*).

I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico ed economico del per-

sonale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato.

Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per una delle seguenti ragioni:

a) su domanda;

b) in seguito a promozione;

c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità;

d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

Gli onorevoli Bressani e Cossiga hanno proposto il seguente emendamento.

Aggiungere i seguenti commi:

« I magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari ».

LUCIFREDI, *Relatore*. A questo emendamento mi sia consentito aggiungere un altro, che reca la mia firma e del quale mi permetto di dare lettura:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario ».

L'emendamento, come risulta chiaramente dal suo testo, tende a dare alla norma una maggiore chiarezza e mi è stato insistentemente sollecitato da aspiranti magistrati amministrativi i quali hanno fatto presente che il secondo comma dell'articolo 13 non apparirebbe sufficientemente chiaro.

Ritengo che il contenuto dell'emendamento da me illustrato sia già implicito nel testo elaborato dal comitato ristretto e per queste ragioni mi auguro che esso possa essere approvato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 13, di cui è stata data testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Bressani-Cossiga.

L'onorevole Bressani ha facoltà di illustrarlo.

BRESSANI. L'emendamento aggiuntivo proposto da me e dal collega Cossiga si illustra da sé, signor Presidente. Rinunzio, pertanto, al suo svolgimento e mi auguro che la Commissione vorrà approvarlo, sancendo così un principio che, a mio avviso, sarebbe opportuno che fosse applicato anche nei confronti dei consiglieri di Stato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Bressani-Cossiga?

LUCIFREDI, *Relatore*. Sono incondizionatamente favorevole alla seconda parte dell'emendamento, mentre nutro qualche perplessità sulla prima parte, data la difficoltà di chiarire quali siano i compiti « istituzionali » di questi magistrati.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Prima di esprimere il mio parere sull'emendamento Bressani-Cossiga vorrei mi fosse fornito un chiarimento. Si tratta cioè di sapere se l'accoglimento dell'articolo 13-bis implicherebbe la conseguenza che non è ammissibile il collocamento fuori ruolo di questi magistrati per incarichi di natura amministrativa.

Devo, altresì, esprimere alcune preoccupazioni di ordine generale su questo emendamento. Noi ci troviamo, infatti, di fronte ad organismi nuovi che vanno sorgendo e forse non è inopportuno che questi organismi possano avvalersi della consulenza di magistrati di particolare esperienze, anche perché è possibile che all'inizio gli uffici regionali, che noi ci auguriamo siano i migliori possibili, possano denunciare qualche elemento di debolezza. Proprio in questa fase di avvio potrebbe non essere inopportuno che le regioni si avvalgano di esperienze non facilmente acquisibili in altri campi.

Si tratta di una perplessità che sottopongo all'attenzione della Commissione.

LUCIFREDI, *Relatore*. Anche in considerazione delle osservazioni dell'onorevole ministro, propongo di integrare la formulazione dell'emendamento Bressani-Cossiga, nel senso di aggiungere, dopo la parola, « istituzionali », le parole: « o ad essi attribuiti in base a norme di legge statali o regionali ».

CARUSO. Ritengo preferibile adottare la formula proposta dal collega Bressani in quanto, ove si tratti di funzioni e di compiti attribuiti dalla legge, essi evidentemente diventano istituzionali.

In realtà, scopo dell'emendamento è quello di non dar luogo a forme di consulenza che, se possono essere giustificate per quanto riguarda il Consiglio di Stato, che ha anche funzioni consultive, non lo sono più quando si tratti di tribunali amministrativi.

Vi è, oltre tutto, il pericolo che lo stesso magistrato, divenuto consulente, si trovi nella situazione di dovere successivamente giudicare sugli stessi atti alla cui formazione egli ha concorso. Si tratta, a nostro avviso, di una evidente incompatibilità e, pertanto, aderiamo al testo proposto dal collega Bressani.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato l'articolo aggiuntivo al nostro esame, ritengo, tuttavia, che la sua formulazione sia eccessivamente rigida. Si tenga presente che per il funzionamento di Commissioni d'inchiesta si è fatto ricorso anche a magistrati ordinari, avvalendosi della loro collaborazione con apprezzamento generale. Porre per i magistrati dei tribunali amministrativi limiti ancora più ristretti di quelli previsti per i magistrati ordinari potrebbe significare rendere un non buono servizio alle nuove amministrazioni regionali. Dall'approvazione dell'emendamento Bressani conseguirebbe, infatti, che ai magistrati dei tribunali amministrativi non potrebbe essere affidato nessun incarico, di nessuna natura, introducendo così, ripeto, un principio che non è applicato con tanta rigidità nemmeno nei confronti dei magistrati ordinari.

Esprese queste sue perplessità, il Governo si rimette, comunque, alla Commissione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del ministro, onorevole Bressani, insiste sul suo emendamento?

BRESSANI. Insisto, signor Presidente.

LUCIFREDI, *Relatore*. Dichiaro di rinunciare all'emendamento da me proposto allo emendamento Bressani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bressani-Cossiga aggiuntivo dei seguenti commi:

« I magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, così modificato:

ART. 13.

(Stato giuridico ed economico dei magistrati amministrativi regionali).

I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per una delle seguenti ragioni:

- a) su domanda;
- b) in seguito ad avanzamento;
- c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità;
- d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

ART. 14.

(Concorsi a referendario).

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

- 1) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

- 2) gli avvocati e procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

- 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e equiparata, con almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

- 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;

- 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno 5 anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

- 6) gli avvocati e i procuratori iscritti nei relativi albi professionali rispettivamente da almeno 2 o 4 anni, e che non abbiano superato il 40° anno di età;

- 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno dieci anni, e non abbiano superato il 40° anno di età.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, da due consiglieri di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da un professore universitario di ruolo titolare di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti del relatore Lucifredi:

Nel primo comma dopo le parole: possono partecipare, *aggiungere:* purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Al n. 1 sostituire le parole: a magistrato di tribunale, *con le parole:* a aggiunto giudiziario.

Sostituire il n. 6 con il seguente: gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni.

Ai numeri sei e sette sopprimere le parole: e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Dopo il n. 7 aggiungere: « 8) Gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni ».

È stato poi presentato il seguente emendamento dal deputato Spagnoli:

Al n. 7 sostituire la parola: dieci, con la parola: cinque, e la parola: quarantesimo, con la parola: quarantacinquesimo.

LUCIFREDI, *Relatore*. A questo articolo il relatore ha proposto alcuni emendamenti sui quali il Comitato ristretto ha espresso parere favorevole, con una sola modifica, già, del resto, apportata nell'emendamento, quella intesa a portare a 4 anni la iscrizione degli avvocati e dei procuratori all'albo.

Esiste, poi, un emendamento dell'onorevole Spagnoli, che il Comitato ristretto accetta per la prima parte e non per la seconda, cioè il Comitato ristretto accetta la riduzione a 5 anni dell'esercizio delle funzioni, ma mantiene il limite dei 40 anni, perché uno spostamento al 45° anno implicherebbe tutta una serie di conseguenze anche di carriera che è bene evitare. Si tratta sì di un concorso di secondo grado, ma è bene che il limite dei 40 anni non sia superato, tanto più che si tratta di una norma di carattere permanente e non transitoria.

PRESIDENTE. Esiste anche l'emendamento aggiuntivo di un n. 8.

LUCIFREDI, *Relatore*. L'emendamento è del relatore, che è disposto a ritirarlo se la Commissione lo desidera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti dei vari emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento inteso ad aggiungere nel primo comma dopo le parole « possono partecipare » le altre « purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento inteso a sostituire al n. 1 le parole « a magistrato di tribunale » con le parole « a aggiunto giudiziario ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento inteso a sostituire il n. 6 con il seguente: « gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli inteso a sostituire al n. 7 la parola « dieci » con la parola « cinque ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento inteso a sopprimere al n. 7 le parole « e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età ».

(È approvato).

Resta, quindi, precluso l'emendamento sostitutivo della parola « quarantesimo », presentato dal deputato Spagnoli.

Pongo in votazione l'emendamento inteso ad aggiungere dopo il n. 7:

« 8) Gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Comitato ristretto comprensivo degli emendamenti testé votati:

ART. 14.

(Concorsi a referendario).

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, da due consiglieri di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da un professore universitario di ruolo titolare di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

ART. 15.

(Nomina a primo referendario).

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promobilità per merito, ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio.

Le promozioni vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di promovibilità per merito provvede il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

LUCIFREDI, *Relatore*. A questo articolo sono stati presentati, in sede di Comitato ristretto, due emendamenti sostitutivi del testo del Comitato ristretto, uno del relatore e uno degli onorevoli Spagnoli ed altri. Il Comitato ristretto si è dichiarato favorevole agli emendamenti del relatore, emendamenti ispirati, rispetto al testo originario, al desiderio espresso dai magistrati amministrativi di eliminare le parole « di promozione e vice referendario ». Queste parole non sono gradite ed è inutile aprire una vecchia contesa nella quale ognuno può avere le sue idee.

Nel testo sottoposto al vostro esame, su mio emendamento, per queste nomine a primo referendario si fa una distinzione frutto di un compromesso tra diverse posizioni, nel senso che si stabilisce che due terzi saranno promossi mediante scrutinio per merito com-

parativo e un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Sicché c'è la garanzia di una riserva di posti per chi segue la normale progressione di carriera anche senza eccessivamente eccellere.

La differenza dell'emendamento Spagnoli rispetto a questo testo è che, senza che vi siano differenze per quanto riguarda la quota, si parla di conferimento secondo il criterio dell'anzianità congiunta al merito. Ora, si diceva nella riunione di ieri che probabilmente la formula da me proposta dà qualche garanzia di più anche nell'interesse dei magistrati che partecipano ai tribunali amministrativi.

L'altra differenza fondamentale tra il testo del Comitato ristretto e il testo Spagnoli è questa: secondo il sistema che è stato proposto fin dall'origine ed accolto nelle nostre riunioni, le nomine, non più promozioni, vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre allo scrutinio provvede il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Quindi, c'è una valutazione da parte del Consiglio di Stato, ne escono le nomine, queste sono recepite dal Presidente del Consiglio dei ministri che predispone il testo del decreto del Presidente della Repubblica; è un atto dovuto in relazione a quelle che sono le designazioni fatte dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, che ne assume la responsabilità: così come per i magistrati ordinari l'iniziativa della proposta di nomina e, quindi, la responsabilità è attribuita al Ministero di grazia e giustizia rispetto al Presidente della Repubblica, che fa, poi, la nomina del magistrato ordinario stesso.

Viceversa, il testo dei colleghi comunisti proponeva che questo decreto del Presidente della Repubblica sia emesso su proposta del Consiglio superiore della giustizia amministrativa che era previsto da quel certo articolo che abbiamo esaminato poc'anzi e che il collega Malagugini ha dichiarato di ritirare, pur riservandosi di presentare nella sede opportuna delle proposte per una diversa composizione del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Se le cose stanno così, ma sembra che l'emendamento Spagnoli possa ritenersi assorbito dall'emendamento del relatore, riservandosi i presentatori dello stesso di esporre gli eventuali motivi di discussione e di dissenso quando si parlerà del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, in un articolo che troveremo tra poco. Evidentemente, infatti, se ora diciamo: il consiglio di presi-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

denza sarà costituito secondo quella certa formula che sarà indicata in quel successivo articolo che esamineremo. Mi pare, quindi, che su questo articolo il dissenso non dovrebbe rimanere.

MALAGUGINI. Noi abbiamo ritirato in sede di Comitato ristretto il nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Dò lettura, quindi, dell'emendamento proposto dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 15:

ART. 15.

(*Nomina a primo referendario*).

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno tre anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 16.

(*Nomina a consigliere amministrativo regionale*).

I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

LUZZATTO. Ho un dubbio. Mentre nell'articolo precedente l'organo che formula la proposta è chiaramente il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato oggi, il Consiglio superiore della giustizia amministrativa do-

mani, secondo quello che si è detto prima se l'ordine del giorno verrà approvato, qui, invece, vi sono due deliberazioni: una del consiglio di presidenza, l'altra del Consiglio dei ministri. Non ne basta una sola?

LUCIFREDI, *Relatore*. La deliberazione è in relazione alla qualifica. Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato fa la valutazione di carattere tecnico; e non si può sottrargliela, perché certo l'onorevole Luzzatto non può desiderare che la valutazione tecnica sia fatta dal Consiglio dei ministri: è chiaro che non lo vuole.

LUZZATTO. È il contrario quello che sto dicendo.

LUCIFREDI, *Relatore*. Quella del Consiglio di Stato è indispensabile, ma non si può prescindere da quello del Consiglio dei ministri nel caso dei consiglieri regionali che appartengono all'ex grado IV.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 del testo del comitato ristretto.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Spagnoli, Tuccari e Malagugini hanno presentato il seguente articolo 16-bis:

ART. 16-bis.

La funzione di Presidente è conferita su deliberazione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa tra i consiglieri aventi 8 anni di effettivo servizio nella qualifica, ed ha la durata di tre anni.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ho l'impressione che la questione sia già stata disciplinata all'articolo 11 che cautela i presidenti di sezione. Si tenga conto che una delle maggiori difficoltà di applicazione della legge sarà costituita dal fatto che i presidenti di sezione del Consiglio di Stato non vorranno essere destinati a questa funzione.

TUCCARI. Si tratta di criteri diversi. Si stabilisce il criterio della valutazione delle funzioni direttive.

PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento insiste nella modificazione della dizione « del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Il relatore non può fare una questione di preclusione perché sarebbe poco simpatico, ma ritiene che vi sia incompatibilità con l'articolo 11. Se si vuole

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

semplicemente che i consiglieri abbiano 8 anni di effettivo servizio non ho difficoltà, ma ricordo che abbiamo votato l'articolo 11 in cui si stabilisce che l'anzianità debba essere di quattro anni. È un concetto già votato.

TUCCARI. Si può portare il numero a quattro anni ma non mi sembra che sia una norma in contrasto o preclusa dall'articolo 11.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ho l'impressione che questo articolo aggiuntivo sia stato formulato senza tener conto dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Anche a mio avviso si tratta di un articolo in gran parte precluso dall'articolo 11. Faccio presente che si tornerebbe su una votazione già fatta.

TUCCARI. Si può procedere ad un coordinamento.

LUZZATTO. Con la parola « sentito » dell'articolo 9 il concetto è già stato votato; si deve vedere l'articolo 11 anche in relazione all'articolo 9.

TUCCARI. Altro è dire che può durare in carica quanto vuole, altro è dire solo 3 anni.

LUCIFREDI, *Relatore*. I 3 anni cessano a domanda, secondo un ordine di anzianità. Si deve partire dal presupposto che si tratta di una designazione non gradita; chi è andato a Genova, ad esempio, può andarsene solo se è stato accontentato chi prima di lui, essendo più anziano, ha chiesto di andare a Roma. I presidenti di sezione si sentono radicati a Roma e sono soddisfatti di questa legge solo perché diventano presidenti con un certo anticipo. Se poniamo un limite minimo di tempo, dopo 3 anni tutti chiederanno di essere trasferiti: e chi manderemo allora, ad esempio, a presiedere la sezione di Genova?

TUCCARI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 17 del Comitato ristretto:

ART. 17.

(Trasferimento al ruolo del Consiglio di Stato dei consiglieri amministrativi regionali).

A partire dal 1° gennaio 1975, un quarto dei posti che si renderanno vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai Consi-

glieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

(Segretari dei tribunali amministrativi regionali).

Presso ogni tribunale amministrativo è costituito un ufficiale di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dell'interno e col ministro del tesoro, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di Segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di segreteria del Consiglio di Stato.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico cui appartengono per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, d'intesa con le amministrazioni interessate.

A nome del Comitato ristretto, il relatore ha presentato questo emendamento:

« *Sopprimere nel primo comma le parole: di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro del tesoro.* »

LUCIFREDI, *Relatore*. Avrei ragione di ritenere che il Governo non sia molto favorevole a questo emendamento del Comitato ristretto.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è in parte contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 così emendato:

ART. 18.

(*Segreterie dei tribunali amministrativi regionali*).

Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di segreteria del Consiglio di Stato.

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

(È approvato).

LUCIFREDI, *Relatore*. In relazione all'articolo 18, in una delle ultime sedute del Comitato ristretto era stato proposto dall'onorevole Luzzatto ed io ne avevo preso atto, il seguente articolo aggiuntivo 18-bis:

« Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali ».

LUZZATTO. Il concetto è questo: che il sistema di avere i segretari nominati all'esterno si può spiegare e ammettere per il primo funzionamento di questi tribunali, ma a lungo termine non si giustifica. Come per il primo funzionamento ci sono modalità speciali di nomina, ma per le nomine definitive il personale è ben definito per quanto riguarda la carriera, i concorsi, ecc., così lo stesso deve farsi per la nomina nelle segreterie. Con questo emendamento viene salvaguardata questa esigenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-bis presentato dall'onorevole Luzzatto e che dovrebbe diventare, in

sede di coordinamento, ultimo comma dell'articolo 18:

« Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali ».

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 19:

TITOLO III.

NORME DI PROCEDURA

ART. 19.

(Norme generali di procedura).

Nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme sui procedimenti avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per le controversie in materia di operazioni elettorali previste dall'articolo 6 rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi avanti la Giunta provinciale amministrativa.

Il patrocinio davanti ai tribunali amministrativi regionali può essere assunto dagli avvocati iscritti negli albi di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dal relatore Lucifredi:

« *Sostituire nel primo comma le parole: si osservano con la presente legge, con le seguenti: si osservano le norme del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e successive modificazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge* ».

« *Sostituire l'ultimo comma, col seguente:*

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale ».

« *Aggiungere un ulteriore comma:*

Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio ».

Altri emendamenti sono stati presentati dai deputati Bressani e Cossiga:

« *Nell'articolo 19, sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Per le controversie in materia di eleggibilità e decadenza previste dall'articolo 6 si applicano le norme procedurali previste nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147, intendendosi in esse sostituito:

al tribunale civile, al suo Presidente, al giudice all'uopo delegato ed alla cancelleria del tribunale: il tribunale amministrativo regionale, il suo Presidente, il relatore, il segretario generale del tribunale stesso;

alla Corte di Cassazione: il Consiglio di Stato in sede di giurisdizione esclusiva.

Nelle norme stesse sono soppressi i riferimenti al pubblico ministero, al procuratore della Repubblica ed al codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di operazioni elettorali previste dall'articolo 6 sono richiamate in vigore le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147, intendendosi sostituiti alla sezione per il contenzioso elettorale ivi prevista ed ai suoi organi, il tribunale amministrativo regionale ed i suoi organi.

« *Aggiungere il seguente articolo 19-bis:*

Nei giudizi elettorali non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Mi sembra che gli emendamenti Bressani-Cossiga siano preclusi, da quanto abbiamo deliberato in materia di giurisdizione elettorale. Quindi, questi emendamenti si possono ritenere ritirati.

BRESSANI. Ritiriamo, infatti, gli emendamenti all'articolo 19; resta, naturalmente, l'articolo aggiuntivo 19-bis.

LUCIFREDI, *Relatore*. Restano gli emendamenti presentati dal relatore, che per la prima parte precisano meglio la dizione del testo del Comitato ristretto. Ci sono, invece, due importanti modificazioni, che riguardano il patrocinio davanti ai Tribunali regionali, nel senso che esso viene riservato agli avvocati iscritti all'albo e che anche si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

CARUSO. Resta il contenzioso elettorale per quanto riguarda le operazioni ?

LUCIFREDI, *Relatore*. Ritengo che questo punto sia disciplinato dall'articolo 6, là dove si dice: « Il Tribunale amministrativo regionale è altresì competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali. Con la decisione dei ricorsi il tribunale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84, ecc. ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi: « sostituire nel primo comma le parole: « si osservano... con la presente legge ». con le seguenti: « si osservano le norme del Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e successive modificazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo subito in votazione l'articolo aggiuntivo 19-*bis* presentato dagli onorevoli Bresani e Cossiga che consideriamo comma aggiuntivo all'articolo 19.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dagli emendamenti, compreso quello aggiuntivo presentato dai deputati Bresani e Cossiga, che coordinato così risulta:

ART. 19.

(*Norme generali di procedura*).

Nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e successive modifica-

zioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

(*Alternativa del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica*).

Nei casi di impugnazione di atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, se il ricorrente presenta contro il provvedimento ricorso in via gerarchica, il ricorso al Tribunale amministrativo regionale non è proponibile se non contro la decisione emessa sul ricorso gerarchico.

Ove tale decisione non sia stata comunicata al ricorrente entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, da tale data diviene proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, il ricorso gerarchico è escluso.

Se siano interessate più persone, il ricorso al Tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri. Gli interessati che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico devono essere informati dell'avvenuta presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo regionale; entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono riproporlo al Tribunale amministrativo regionale.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970.

Sono stati presentati dall'onorevole Lucifredi i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, in fine, aggiungere:* il relativo termine decorre dalla comunicazione della decisione stessa »;

« *Nell'ultimo comma, dopo le parole:* devono essere informati, *aggiungere:* a cura dell'amministrazione o del ricorrente in via giurisdizionale »;

« *Aggiungere un ultimo comma:* quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è parimenti escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ».

LUCIFREDI, *Relatore.* Il primo emendamento contiene una fissazione esatta del termine per l'impugnazione, nel senso che questo decorrere dalla comunicazione della decisione.

In ordine al secondo emendamento, è sorta in seno al Comitato ristretto una disputa tra coloro che ritengono che l'onere di questa comunicazione spetti all'amministrazione e coloro che, invece, pensano che sia compito del ricorrente effettuarla. Abbiamo risolto il problema, lasciando una libera scelta al ricorrente o all'amministrazione.

Il terzo emendamento introduce un ulteriore comma che contiene il solito richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con la consueta nota che l'un ricorso esclude la proponibilità dell'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi aggiuntivo all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi aggiuntivo di un ultimo comma.

(È approvato).

GULLO. Propongo un emendamento al secondo comma, nel senso di sostituire le parole: « 180 giorni », con le parole: « 90 giorni ». In effetti, un termine di 6 mesi mi sembra esagerato. Cerchiamo di affrettare questi termini, che costituiscono proprio una palla di piombo per tutte le procedure giudiziarie

italiane, che non devono durare una intera vita umana.

LUCIFREDI, *Relatore.* Ella, onorevole Gullo, mi conosce ormai da molto tempo e sa che sono sempre stato favorevole a tutte le iniziative tendenti a snellire le procedure. Pertanto, la sua proposta è pienamente condivisa da me. Le faccio presente, però, che qui vi è una innovazione molto profonda rispetto al sistema attuale, che prevede una certa forma di notificazione-diffida all'amministrazione perché questa provveda e che permette, inoltre, il ricorso giurisdizionale contro il silenzio o il rifiuto, nel caso in cui la messa in mora abbia dato risultati negativi. L'istituto della messa in mora è stato eliminato (ecco l'innovazione!), nel senso che basta il decorso del termine, senza nessuna sollecitazione, per legittimare il ricorso.

GULLO. Si può stabilire, però, un termine inferiore a 180 giorni.

LUCIFREDI, *Relatore.* Questa è una delle innovazioni più rivoluzionarie, che mi sono state rimproverate. Comunque, non avrei difficoltà di accettare una soluzione di compromesso, nel senso di indicare un termine di 120 giorni.

LUZZATTO. Se non sbaglio, abbiamo eliminato la questione riguardante l'aggettivo « definitivi », per cui si può fare sempre ricorso immediato al tribunale amministrativo regionale. Pertanto, la dilazione dei 180 giorni, che finora costituiva un impedimento, adesso non esiste più.

LUCIFREDI, *Relatore.* Il ricorso gerarchico oggi è puramente facoltativo. Se si vuole adire il tribunale regionale amministrativo, lo si può fare fin dal primo giorno!

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Lucifredi ha proposto:

« *Sostituire la parola:* centottanta, *al secondo comma, con la parola:* centoventi ».

LUZZATTO. Sono d'accordo.

GULLO. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi-Gullo testé formulato.

(È approvato).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo così modificato:

ART. 20.

(Alternatività del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Nei casi di impugnazione di atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, se il ricorrente presenta contro il provvedimento ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile se non contro la decisione emessa sul ricorso gerarchico. Il relativo termine decorre dalla comunicazione della decisione stessa.

Ove tale decisione non sia stata comunicata al ricorrente entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, da tale data diviene proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale, il ricorso gerarchico è escluso.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri. Gli interessati che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico devono essere informati a cura dell'amministrazione o del ricorrente in via giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale: entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono riproporlo al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è parimenti escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

(Notifica e deposito del ricorso ed istanza di sospensione).

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni 60 da quello

in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale.

Il ricorso con la prova delle avvenute notifiche deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. In questo caso, ove l'amministrazione non produca in giudizio l'atto impugnato, il Presidente provvede a norma dell'articolo 210 del codice di procedura civile.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili che possano discendere dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, su tale istanza il tribunale pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio nella prima sua udienza successiva al deposito del ricorso.

I ricorsi non possono essere messi in discussione se non sono trascorsi novanta giorni dall'ultima notifica.

Se entro il termine suddetto l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e dichiara compensate le spese.

Sono stati presentati dall'onorevole Lucifredi i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dopo le parole: con ordinanza, aggiungere: motivata.

Al terzo comma, in fondo, aggiungere: Gli avvocati delle parti dovranno essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

All'ultimo comma sostituire le parole: e dichiara compensate le spese, con le parole: e provvede sulle spese.

LUCIFREDI, Relatore. Con il primo emendamento si chiede che l'ordinanza con cui il tribunale si pronunzia sulla sospensione del provvedimento impugnato deve essere motivata. E questo mi pare logico.

Con il secondo emendamento, in analogia a quanto è stabilito da normative introdotte

dopo la guerra nel regolamento di procedura del Consiglio di Stato, si stabilisce che le domande sono decise in camera di consiglio, sentiti gli avvocati delle parti, che ne facciano richiesta.

Il terzo emendamento lascia un maggiore margine di valutazione al Consiglio di Stato, sostituendo l'obbligatoria compensazione delle spese, nella ipotesi prevista dall'ultimo comma, con un margine di discrezionalità, nel senso di compensare le spese o di metterle a carico delle parti.

Mi sia consentito, infine, di proporre una piccola modificazione di forma, suggeritami dall'onorevole sottosegretario, nell'emendamento al terzo comma, nel senso di sostituire alla parola « dovranno » la parola « debbono », per evidenti ragioni di euritmia legislativa, in quanto negli altri commi è usato il tempo presente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Lucifredi all'articolo 21:

Al terzo comma dopo le parole: con ordinanza, aggiungere: motivata.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Lucifredi:

Al terzo comma, in fondo, aggiungere: Gli avvocati delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Lucifredi:

All'ultimo comma sostituire le parole: e dichiara compensate le spese, con le parole: e provvede sulle spese.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo del comitato ristretto, comprensivo degli emendamenti testé approvati:

ART. 21.

(Notifica e deposito del ricorso ed istanza di sospensione).

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta

la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. In questo caso, ove l'amministrazione non produca in giudizio l'atto impugnato, il Presidente provvede a norma dell'articolo 210 del codice di procedura civile.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili che possano discendere dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, su tale istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio nella prima sua udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

I ricorsi non possono essere messi in discussione se non sono trascorsi novanta giorni dall'ultima notifica.

Se entro il termine suddetto l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

(Fissazione dell'udienza).

Nei quindici giorni successivi alle scadenze del termine previsto nel quarto comma dello articolo 21, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori a quello fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

Il Presidente provvede, ove occorra, agli incumbenti istruttori.

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

(Sentenze).

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare alla autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua giurisdizione esclusiva può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice.

In ogni caso la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

Il relatore Lucifredi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere le parole: con sentenza.

Al secondo comma dopo le parole: riformare l'atto, *aggiungere:* o sostituirlo.

Al terzo comma aggiungere: nonché al risarcimento dei danni. Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile.

LUCIFREDI, *Relatore.* Il primo emendamento tende a precisare che anche il rigetto del ricorso deve avvenire con sentenza. Questa precisazione dovrebbe essere ritenuta implicita ma appare, comunque, opportuna.

Il secondo emendamento, quello al terzo comma, è di rilevantissima importanza perché estende la possibilità di pronuncia da parte del tribunale amministrativo regionale anche oltre l'attuale potere di decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, perché consente direttamente ai tribunali ammi-

nistrativi la condanna anche al risarcimento dei danni e ammette la possibilità di disporre provvedimenti cautelari.

Collegato con questo emendamento è quello al secondo comma, nel quale è prevista la possibilità non soltanto di una riforma ma anche di una sostituzione dell'atto. L'introduzione di tale principio potrebbe dar luogo a perplessità, in quanto si potrebbe ritenere che in questo modo il tribunale si sostituisce all'amministrazione attiva e fa sostanzialmente attività di amministrazione e non di giudizio. Sembra, però, che la via indicata nell'emendamento sia l'unica percorribile per arrivare a rendere più efficiente, secondo i voti da tante parti espressi, la nostra giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Lucifredi:

Al primo comma aggiungere le parole: con sentenza.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Lucifredi:

Al secondo comma dopo le parole: riformare l'atto, *aggiungere:* o sostituirlo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Lucifredi:

Al terzo comma aggiungere: nonché al risarcimento dei danni. Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23, con le modifiche testé apportate:

ART. 23.

(Sentenze).

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare alla autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

V LEGISLATURA. — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice, nonché al risarcimento dei danni. Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile.

In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 24, nel testo del Comitato ristretto.

ART. 24.

(*Impugnativa avverso le sentenze*).

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Il ricorso non può più proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Contro le sentenze medesime è ammesso altresì ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno giurisdizione di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha giurisdizione di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di legittimità o di merito del giudice di primo grado.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 25, nel testo del Comitato ristretto.

ART. 25.

(*Giudizio di appello del Consiglio di Stato*).

Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono regolati dalle disposizioni già previste nell'articolo 83/12 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 26, nel testo del Comitato ristretto.

ART. 26.

(*Difetto di giurisdizione*).

Il difetto di giurisdizione deve essere pronunciato anche d'ufficio.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo, è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 24.

Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 27, nel testo del Comitato ristretto.

ART. 27.

(*Incompetenza territoriale*).

L'incômpetenza del tribunale amministrativo regionale può essere dedotta dalle parti in qualunque stato della causa. Il tribunale deve dichiararla anche d'ufficio.

Contro le decisioni dei tribunali amministrativi regionali in materia di competenza è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 24.

Le decisioni del Consiglio di Stato sulla competenza sono vincolanti per i tribunali amministrativi regionali.

LUCIFREDI, *Relatore*. È stato fatto osservare che se le norme rimanessero come sono state formulate dal Comitato ristretto, costituirebbero strumento a favore dell'am-

ministrato che volesse ritardare l'esecuzione dell'atto.

A questo riguardo, debbo aggiungere che nelle ultime discussioni del nostro Comitato ristretto e dalle considerazioni fatte in quella sede dall'onorevole Bressani, si è posto il quesito se fosse possibile parlare d'incompetenza territoriale non solo nel caso in cui il ricorrente abbia portato, ad esempio, davanti al tribunale di Napoli una causa che doveva essere portata davanti al tribunale regionale di Bari, ma anche nel caso in cui essendo stata istituita una sezione staccata, quella causa che era di competenza della sezione staccata, ad esempio, di Lecce, fosse portata al tribunale amministrativo regionale di Bari o viceversa.

La domanda da porsi è questa: c'è problema d'incompetenza tra la sezione staccata e la sede principale?

No, non c'è questione di competenza.

Vorrei formulare un articolo aggiuntivo di cui dò lettura: « Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate, previsti dall'articolo 21, il deposito del ricorso con le modalità indicate dall'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti che reputano che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, devono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre i 45 giorni della notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulle eccezioni con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione sul ricorso da parte del tribunale sedente nel capoluogo anziché dalle sezioni staccate o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione ».

PRESIDENTE. I colleghi Spagnòli e Malagugini hanno presentato il seguente emendamento:

« In tal caso il tribunale rimette in termini il ricorrente per proporre il ricorso al giudice competente.

Nel caso di nullità del ricorso introdotto, può rimettere in termini il ricorrente per rinnovare la notifica del ricorso.

La riassunzione del giudizio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione del tribunale ».

LUCIFREDI. Ritengo che questo emendamento dell'onorevole Malagugini debba essere inserito in fondo all'articolo 27.

Sono d'accordo per la rimessione in termini.

Per quanto riguarda il caso della nullità, credo che sia meglio rifarsi alle norme generali; non capisco perché si debba derogare per le ratifiche in sede di tribunale amministrativo regionale.

DI PRIMIO. Concordo sul modo in cui è regolata la questione dell'incompetenza per territorio. Mi sembra, tuttavia, che non sia previsto il caso in cui il ricorrente accetti la eccezione di incompetenza sollevata dal resistente. Poiché questa materia è regolata sulla base del codice di procedura civile, ritengo opportuno che in questo caso, con ordinanza, il tribunale adito rimetta gli atti al tribunale competente.

LUCIFREDI, Relatore. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Di Primio. Chiedo che la seduta sia sospesa per una migliore formulazione degli articoli.

La seduta, sospesa alle 11,40, riprende alle 11,50.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi, a nome del Comitato ristretto, propone di sostituire l'articolo 27, con il seguente:

ART. 27.

(Incompetenza territoriale).

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito chiedendo che la questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti gli avvocati delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale per le questioni che avrebbero potuto essere sollevate col regolamento preventivo di competenza.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

SPAGNOLI. Ritiro l'emendamento presentato dall'onorevole Malagugini e da me.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27-bis, presentato dal Comitato ristretto:

ART. 27-bis.

(Rapporti tra tribunale amministrativo regionale e sezione distaccata).

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono

effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 28, nel testo del Comitato ristretto:

ART. 28.

(Istanza di sospensione al Consiglio di Stato).

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della decisione possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso.

Sono stati presentati due emendamenti dal relatore Lucifredi:

Al secondo comma, dopo le parole: « con ordinanza », aggiungere: « motivata ».

All'ultimo comma, aggiungere: « Gli avvocati delle parti dovranno essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Gli emendamenti si riferiscono alla istanza sospensiva del provvedimento impugnato, stabilendo che la

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1970

relativa ordinanza debba essere motivata e all'audizione delle parti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 28 nel testo modificato dagli emendamenti:

ART. 28.

(Istanza di sospensione al Consiglio di Stato).

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti dovranno essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 29 nel testo del Comitato ristretto.

ART. 29.

(Annullamento senza rinvio).

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Ad esso è stato presentato il seguente emendamento dal relatore Lucifredi:

Nel secondo comma, dopo le parole: « al giudice competente », aggiungere: « che

deve essere indicato nella decisione del Consiglio di Stato ».

LUCIFREDI, *Relatore*. L'emendamento al secondo comma si riferisce all'ipotesi di errore scusabile, stabilendo che il Consiglio di Stato, consentendo la riapertura dei termini, deve indicare il giudice competente. È una norma opportuna che se fosse applicata in ogni settore, ridurrebbe il lavoro degli avvocati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 29 nel testo modificato dall'emendamento:

ART. 29.

(Annullamento senza rinvio).

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 30, nel testo del Comitato ristretto.

ART. 30.

(Annullamento con rinvio e decisione della controversia).

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 31 nel testo del Comitato ristretto.

ART. 31.

(*Impugnativa delle decisioni pronunciate in grado di appello*).

Contro le sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 31-bis presentato dall'onorevole relatore.

ART. 31-bis.

(*Giudizi di ottemperanza*).

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eser-

citi la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando tali ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato dei magistrati amministrativi, la competenza sarà del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, nella cui esecuzione si tratta.

La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermato dal Consiglio di Stato in sede di appello.

LUCIFREDI, *Relatore*. È un articolo di notevole importanza che si è ritenuto necessario aggiungere per inserire in questo campo dei tribunali amministrativi regionali l'azione dell'articolo 27 n. 4 del testo unico del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31-bis.

(È approvato).

Il seguito della discussione degli articoli è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO